

302ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente CARRARO

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione Pag. 13078

CONGEDI 13019

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento alle Commissioni permanenti riunite 5ª e 10ª in sede deliberante del disegno di legge n. 1312 già deferito alle stesse Commissioni in sede referente e dei disegni di legge nn. 1196 e 1137 già deferiti alla 5ª Commissione permanente rispettivamente in sede deliberante e in sede referente 13078

Discussione:

« Disciplina igienica della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale » (1065).

Approvazione con il seguente titolo: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 »:

COSTA (DC) Pag. 13025

PITTELLA (PSI) 13019

RUFFINO (DC), relatore . . . 13027, 13031, 13034

SPARANO (PCI) 13023

VECCHIARELLI, sottosegretario di Stato per la sanità 13029 13034

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie » (1298);

« Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie » (1234) (Relazione orale).

dai successivi provvedimenti ministeriali i quali potranno in tutti i momenti, in rapporto anche alle acquisizioni scientifiche che si sono avute e che si avranno nei prossimi anni, modificare queste tabelle aggiungendo o togliendo certi prodotti che potessero essere ritenuti o nocivi o non nocivi. Naturalmente i provvedimenti legislativi saranno adottati in rapporto a quelle che potranno essere le direttive della CEE in questo settore.

Non è un segreto per nessuno che la chimica, la farmacologia e le tecnologie in questo settore hanno un'evoluzione così rapida e, spesso, contrastante per cui è da prevedersi che in tempi o brevi o non brevi possano rendersi necessarie delle modificazioni alle tabelle allegate.

Onorevoli colleghi, a me sembra importante anche sotto un altro aspetto discutere oggi questo provvedimento di legge. Siamo alla vigilia della discussione in quest'Aula della legge di riforma sanitaria. Questa legge in discussione, a mio avviso, rappresenta qualcosa che si inquadra appunto nella più vasta tematica della riforma sanitaria che ha come obiettivo la difesa della salute del cittadino sotto tutti gli aspetti. E l'uso oggi così espanso e sempre in via di aumento dei prodotti cosmetici postula necessariamente una difesa del cittadino sotto questo aspetto.

Penso che questa legge porterà ordine in questo settore e con ciò offrirà la possibilità ad esso di svilupparsi vieppiù dando certamente un impulso ancora maggiore alla nostra industria e alla nostra esportazione. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, nel confermare il voto favorevole della Democrazia cristiana, chiedo anche il voto unanime dell'Assemblea per questo provvedimento che mi sembra quanto mai logico, giusto ed importante.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, relatore. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, farò solo brevissime osservazioni, anche se ritengo opportuno puntualizzare

alcuni aspetti che sono stati riproposti alla attenzione dell'Assemblea dopo che erano stati ampiamente dibattuti a livello del Comitato ristretto e della Commissione.

Intanto mi sia consentito un ringraziamento, onorevole Presidente, non rituale ma doveroso alla Presidenza del Senato per il modo sollecito con cui ha portato questo nostro disegno di legge all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, nonostante il gravoso carico di lavoro che ci impone ritmi intensi in questo periodo. Un altrettanto vivo ringraziamento rivolgo ai colleghi Pittella, Sparano e Costa per i contributi da essi dati con i loro interventi in Aula e, ancor più, per il loro contributo intelligente ai lavori del Comitato ristretto e della Commissione. Un ringraziamento cordiale va al rappresentante del Governo per lo zelo dimostrato e per la sensibilità manifestata nel corso dei nostri lavori.

Il collega Pittella ha posto in rilievo alcuni elementi che sono stati recepiti dalla Commissione. Intanto una considerazione: l'articolo 13 è frutto di un emendamento del collega Pittella e credo che serva a dare un significato anche a tutta la normativa. Infatti l'articolo 13 recita: « Non sono disciplinate dalla presente legge le preparazioni estemporanee eseguite dal farmacista, su prescrizione medica ». Credo che in questo modo si sia ulteriormente affermato il criterio differenziatore dei cosmetici e della cosmetologia rispetto ai farmaci ed alla farmacologia. La cosmetologia è definita, credo in termini propri, dall'articolo 1 del nostro disegno di legge, per il quale « si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano ».

Abbiamo soppresso dal disegno di legge la parola « cura »; lo abbiamo fatto quasi per ragioni di carattere psicologico più che per ragioni di carattere letterale, perchè, se ci fossimo richiamati al dizionario della lingua italiana (io ho visto il Garzanti), avremmo constatato che la parola « cura » ha effettivamente un significato molto vasto. Essa viene definita come « pensiero attento e costante per qualcuno o per qualcosa », « premura », « affanno », « preoccupazione », « accuratezza », « diligenza » e infine (significa-

to che qualche collega opportunamente ha posto in rilievo, chiedendo sotto questo profilo la cancellazione del termine dal disegno di legge) « insieme dei rimedi prescritti per guarire una malattia ». È proprio per questo motivo, psicologico più che letterale, che è stata chiesta la cancellazione del termine « cura ».

Onorevoli senatori, il collega Sparano ha riproposto in questa sede un problema che merita certamente attenzione; esso riguarda la contraddittorietà palese fra l'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame e il decreto ministeriale 18 giugno 1976, con il quale venivano vietate per la tintura dei capelli alcune sostanze il cui uso invece viene oggi reintrodotta con la presente norma, che recepisce la direttiva della Comunità.

È prevalsa la tesi prospettata dal rappresentante del Governo, secondo cui in questa sede doveva essere integralmente recepita — e non poteva farsi in modo diverso — la direttiva della Comunità europea, fatto salvo per ogni Stato membro il diritto sancito dall'articolo 12 della direttiva stessa, che recita espressamente: « Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato di tale prodotto cosmetico. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugi il suo parere e prende i provvedimenti del caso ».

Che cosa si è verificato nella fattispecie? Che la Commissione non poteva non recepire la direttiva della Comunità, pena un giudizio di fronte all'alta Corte di giustizia della CEE. Ma questo non impedisce da parte del Governo — l'hanno rilevato alcuni colleghi e lo stesso senatore Pittella — l'adozione di urgenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge a tutela della salute dei consumatori, quando ne ricorrano motivate e valide ragioni. Se applicassimo la proposta del collega Sparano di escludere dall'applicazione delle norme il decreto ministeriale 18 giugno 1976 causeremmo un

gran danno all'industria, senza tutelare in alcun modo il consumatore, perchè non potremmo impedire, con questo provvedimento, l'importazione nel nostro paese di prodotti cosmetici confezionati con le sostanze che il collega Sparano vorrebbe vietare; causeremmo quindi un danno grave alle industrie italiane senza che sotto il profilo scientifico vi sia una prova sicura e certa dell'effetto mutageno e cancerogeno di queste sostanze. Non sono un esperto e potrei dire cose inesatte, ma su questo tema mi richiamo a relazioni di tecnici non di mia parte (mi riferisco al professor Lo Prieno della università di Pisa che ha scritto una relazione interessantissima su questo tema, escludendo il rapporto tra mutagenicità e cancerogenità e portando quindi una critica serrata al decreto ministeriale sotto il profilo scientifico).

Detto questo, mi pare che sul disegno di legge non vi siano altre considerazioni da fare; faccio mie le valide considerazioni che, in questa sede, ha espresso il collega Costa.

Voglio solo brevemente richiamare le modifiche più rilevanti apportate dalla Commissione al testo governativo, che riguardano: un minore potere conferito alle regioni, sulla base anche di un parere conforme della Commissione industria che ha rilevato l'opportunità che i sequestri possano venire disposti solo dall'autorità giudiziaria, mentre alle regioni è dato il vasto compito di effettuare indagini e ispezioni; è stata introdotta una norma provvisoria per il direttore tecnico, per salvaguardare oltre 400 laboratori a carattere artigianale che operano nel settore; sottolineo la norma importante dell'articolo 4 relativa alla biodegradabilità e le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

Con l'approvazione di questo disegno di legge il Senato compie un atto atteso perchè viene finalmente a sanare una lacuna e recepisce, sia pure in ritardo, una direttiva comunitaria importante per il settore, che dà sicurezza al consumatore e certezza al produttore, che impedisce speculazioni ed abusi e che concorre ad inserire il nostro paese nell'ambito dell'Europa. In un momento in cui le difficoltà per l'Italia sono notevoli ed è difficile per molti versi restare nell'ambito della Comunità, anche con una legge come

questa — che pur non essendo di capitale importanza rappresenta un momento non trascurabile — si contribuisce al processo di costruzione europea. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VECCHIARELLI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli senatori, avendo l'onore per la prima volta di prendere la parola nell'Aula del Senato come rappresentante del Governo, per me è sentito prima che doveroso rivolgere un deferente saluto al signor Presidente, estensibile a tutti gli onorevoli senatori.

La trattazione ampia, approfondita che del disegno di legge in esame è stata fatta in sede di Sottocommissione e di Commissione, trattazione riassunta qui puntualmente negli interventi che si sono succeduti, e la pregevole introduzione del relatore, senatore Ruffino, ammirevole per aver offerto un quadro completo del problema prima con una ricognizione storico-culturale e poi attraverso un esame della portata economica, con una sottolineatura puntuale degli aspetti sanitari che maggiormente qui ci interessano, tutta questa ampia trattazione consiglia di limitare il mio intervento a nome del Governo ad alcune considerazioni conclusive.

Ci troviamo a recepire una direttiva comunitaria, e devo dire che questa volta il Governo non è in notevole ritardo perchè tale direttiva, del 1976, andava a scadere nel febbraio 1978, quindi il ritardo è stato dovuto proprio a questo lavoro di approfondimento che si è dovuto svolgere nelle sedi competenti, per il quale sono grato al Presidente ed ai membri della Commissione sanità. Questa direttiva risponde all'esigenza di dare organicità di sistemazione alla materia, perchè ci preoccupava e ci preoccupa la tutela della salute del cittadino, cui mira questa direttiva, in relazione alla diffusione del cosmetico in questa civiltà dei consumi che vede una presenza di 400 aziende, 25.000 addetti, 250 mila punti di vendita; il cosmetico oggi è alla portata di tutti, è ampiamente diffuso, per cui è necessario che si dia al cittadino una garanzia sul suo uso,

proprio per evitare che questi cosmetici, che hanno un valore dal punto di vista dell'igiene personale, possano nuocere alla salute.

C'è stato uno sforzo comune culminato nell'abolizione della parola « cura », che è stata qui ampiamente sottolineata, per evitare che il cosmetico potesse confondersi minimamente col farmaco e che potessero essere attribuiti ai cosmetici alcuni effetti terapeutici che il disegno di legge in questione esclude nella maniera più tassativa. Abbiamo quindi previsto per l'uso di cosmetici una serie di garanzie notevolissime, eliminando quei nomi di fantasia e quei messaggi miracolistici per la salute, il ringiovanimento, lo abbellimento di chi li usava ed abbiamo preteso che la confezione del cosmetico portasse chiare indicazioni e connotazioni circa la composizione, la produzione, la scadenza, per non creare confusione e per dare ai cittadini la sicurezza e la tranquillità sul prodotto. Abbiamo imposto delle norme di rigore per le confezioni stabilendo severe sanzioni per coloro che dovessero infrangere le norme prescritte. Alcuni rilievi sono stati fatti, particolarmente dal senatore Sparano, in ordine alla contraddizione che sarebbe palese nel recepimento della direttiva e nel coesistente vigore del decreto ministeriale del 18 giugno 1976, che fu adottato dal Ministro della sanità. Qui il disegno di legge prevede una lista di sostanze negative, che non possono essere usate, perchè era la procedura più sbrigativa per dare subito una organicità a questa materia giuridica, riservandosi di ricorrere in un secondo tempo a quell'accertamento più valido che è l'adozione di una lista positiva. L'esame della lista positiva è già in atto presso i Comitati tecnici della Comunità europea e i nostri rappresentanti non mancheranno di puntualizzare questa problematica.

Al riguardo della rilevata contraddizione, il Governo riafferma, come ha fatto in Commissione, che la direttiva va recepita nella sua interezza perchè noi non abbiamo nessun potere di recepirla in maniera parziale onde non incorrere nelle sanzioni dell'articolo 189, cioè il ricorso alla Corte di giustizia. La direttiva va recepita e ovviamente, recependo quella direttiva, di per sè, *ope*